

Pubblicato il 17/01/2019

N. 00380/2019 REG.PROV.CAU.

N. 10545/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10545 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Padova non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, rep. n. 544 del 4 giugno 2018 successivamente comunicato con il quale è stata disposta la non ammissione del ricorrente alla fase di valutazione dei progetti triennali;

per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare del parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Musica e ove occorra del Decreto Direttoriale n. 1994 del 21.11.2017.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI FOGGIA il 4\12\2018 :

nel ricorso proposto

per l'annullamento,

previa sospensione,

del Decreto del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO rep. n. 544 del 4 giugno 2018 comunicato con nota prot. n. 7907 del 12 giugno 2018 con il quale è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla fase di valutazione dei progetti triennali;

per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare del parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Musica e ove occorra del Decreto Direttoriale n. 1994 del 21.11.2017

nonché per l'annullamento, in conseguenza del presente ricorso per motivi aggiunti, del Decreto del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI rep. n. 1198 del 26 luglio 2018 conosciuto in conseguenza della produzione documentale dell'Avvocatura Generale datata 25 ottobre 2018.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 10591/2018, con cui si chiedeva all'Amministrazione intimata di integrare i chiarimenti forniti con la memoria difensiva, illustrando le ragioni giustificatrici della discrasia dei punteggi attribuiti per i diversi elementi di valutazione;

Ritenuto che detti incumbenti sono rimasti ineseguiti in quanto l'Amministrazione si è limitata a depositare un prospetto illustrativo che indica in modo generico il funzionamento – già chiaramente illustrato – del sistema valutativo, nonché atti del 23 aprile e 4 maggio, senza precisare, nemmeno in quest'occasione, le modalità seguite dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio in particolare in relazione alle voci specificamente indicate dal Comune ricorrente; criteri che devono essere applicati con omogeneità nei confronti dei concorrenti, essendo la disparità di metro valutativo (più severo nei confronti di un concorrente e più concessivo nei confronti di un altro) un indice sintomatico di "eccesso di potere valutativo" (in tal modo non si intende certo disconoscere l'ampio potere di valutazione tecnica spettante alle Competenti Commissioni, ma semplicemente ribadire che questa non può comunque essere esercitata in modo arbitrario);

Considerato che il difetto di motivazione in merito al punteggio attribuito per l'elemento di valutazione sopraindicato non è stato sanato nemmeno in corso di giudizio: la generica giustificazione dei punteggi,

riportata in termini pressochè identici per ciascuna delle voci oggetto di contestazione, con formule riconducibili alla considerazione che “il punteggio è stato attribuito tenendo conto del contesto di riferimento ed in base ad una valutazione complessiva del progetto”, non può essere considerata, per la sua estrema genericità, una valida integrazione nel corso del giudizio della motivazione del provvedimento impugnato;

Considerato, peraltro, che alcune delle censure dedotte, in particolare quelle relative all’adeguatezza dei criteri di attribuzione dei punteggi, comportano, ove accolte, il travolgimento dell’intera procedura concorsuale, per cui occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi ai finanziamenti per il medesimo settore di attività musicale della parte ricorrente (art. 20 DM 27.7.17)- al fine di consentire ai controinteressati di difendere le posizioni di vantaggio acquisite – anche mediante pubblicazione del ricorso sul sito Internet dell’Amministrazione resistente, nei termini seguenti:

- l’avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Amministrazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l’indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata;

- in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

- in ogni caso il ricorso dovrà comunque essere notificato anche personalmente ad almeno cinque delle imprese operanti nel medesimo settore della parte ricorrente (art. 20) che si siano collocate nelle ultime posizioni utili al conseguimento del contributo in contestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare ai fini della fissazione della trattazione di merito del ricorso e, per l’effetto, fissa l’udienza pubblica del 19 luglio 2019.

Ordina alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, nei termini indicati in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO